



TRIBUNALE DI MARSALA

VERBALE D'UDIENZA

Mediante TRATTAZIONE SCRITTA

ART. 83 COMMA 7 lett. h) d.l. N. 18/2020

752 2022

All'udienza del 20.10.2022, tenuta mediante il sistema della trattazione scritta, prevista dall'art. 83 comma 7 lett. h) del DL n. 18/2020, il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, dà atto che:

- la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento;
- le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze

IL GIUDICE

Alle ore 13.30 si ritira in camera di consiglio

Riaperto il verbale alle ore 19.00 il Giudice decide la causa con il deposito della seguente sentenza:



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE

In funzione di giudice del lavoro e in persona del dottor Monica D'angelo ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 752/2022 R.G.

Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo vertente

tra

ALCIDE SALVATORE (C.F: LCDSVT66T31F205R) domiciliato in Marsala presso lo studio dell'avv. Salvatore Albigiani da cui è rappresentato e difeso

- ricorrente -

e

INPS , (C.F. 80078750587) elettivamente domiciliato in Trapani nella Via Scontrino n. 28, rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO

- resistente -

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti difensivi

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso del 10.2.2022 l'INPS ha ottenuto l'emissione in danno dell'opponente Alcide Salvatore del decreto ingiuntivo n. 33/2022, notificato il 3.3.2022, intimandogli il pagamento di euro 76.597,75 per la restituzione di quanto indebitamente corrispostogli a titolo di assegno di invalidità e ANF – trattamento di famiglia sulla predetta prestazione pensionistica nel periodo 2010-2019, indebita per mancata presentazione della domanda di conferma della prestazione.

Con il ricorso in esame, il sig. Alcide ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, chiedendo l'accoglimento del ricorso e la revoca del decreto opposto.

L'opponente ha invocato la sanatoria di cui all'art. 52 legge 88/1989 e dell'art. 13 legge 412/1991.

Costituendosi in giudizio, l'INPS ha provveduto al parziale storno, decurtando le somme relative all'anno 2019 chiedendo, nel merito, il rigetto dell'opposizione, con condanna dell'opponente al pagamento della minore somma di € 69.987,30.

All'odierna udienza, tenuta mediante trattazione scritta, la causa è stata decisa con il deposito della presente sentenza, avendo le parti rinunciato alla lettura in udienza.

L'opposizione è infondata e va rigettata.

L'indebito contestato trae origine dalla errata erogazione dell'assegno ordinario di invalidità oltre la sua naturale scadenza.

Rilevato che ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 222/1984, *“L'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta”*.

Precisa poi il successivo comma 8 che *“Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione di cui al successivo articolo 9.”*;

rilevato che secondo il costante orientamento espresso dalla Suprema Corte *“La richiesta di conferma dell'assegno di invalidità deve essere formulata entro i 120 giorni successivi alla scadenza del precedente assegno. In caso di richiesta tardiva, l'erogazione di tale assegno sarà condizionata ad una nuova verifica circa la sussistenza dei requisiti contributivo e sanitario”* (così Cassazione civile sez. lav. , 08/04/2019 , n. 9745).

Dunque, l'assegno ordinario d'invalidità è una prestazione di carattere non definitivo.

Esso può essere confermato, sempre a domanda del titolare dell'assegno, per altre tre volte consecutive, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta dal titolare.

Inoltre, emerge chiaramente dal tenore letterale della disposizione citata che la conferma dell'assegno per tre periodi triennali consecutivi presuppone la domanda del titolare dell'assegno, domanda di cui la legge regola termini ed effetti.

Si tratta, dunque, di un obbligo di presentazione della domanda qualora si intenda continuare a percepire l'assegno sussistendone i presupposti.

Rilevato che, nel caso di specie, non è in contestazione il fatto che il ricorrente non abbia presentato tale domanda; rilevato che, per errore, tuttavia, l'Istituto continuava ad erogare l'assegno sino al 2019, (*rectius* 2018), allorquando, avvedutosi del disguido, provvedeva a sospendere la prestazione ed a richiedere con nota del febbraio 2020 la restituzione delle somme *sine titulo* elargite dal 2011 sino al 2019, e calcolate in € 76.597,75.

Le questioni rilevanti attengono, dunque, alla verifica della indebita erogazione delle somme e, quindi, alla ripetibilità delle stesse.

Secondo l'assunto del ricorrente/opponente, i ratei riscossi sarebbero irripetibili in ragione della propria assoluta buona fede, giustificata dalla condotta omissiva dell'INPS nell'effettuare i controlli che avrebbero potuto condurre all'accertamento della mancanza della domanda e dell'indebita erogazione della prestazione dopo la scadenza.

Dalla disciplina sopra richiamata emerge, dunque, che la naturale scadenza della prestazione in parola avviene al termine del triennio e che soltanto ove venga presentata domanda di conferma da parte dell'interessato la prestazione potrà continuare ad essere erogata, nella persistenza dei requisiti di legge, suscettibili di verifica da parte dell'INPS in qualsiasi momento, anche anteriore alla scadenza del triennio; nell'interpretare la norma in esame, la Suprema Corte ha, del resto, affermato il principio, qui condiviso, dell'indispensabilità della domanda amministrativa in relazione a ciascuno dei tre periodi di fruizione triennali, precedenti quello di godimento automatico di cui al comma 8 (v. Cass. Sez. L, n. 21709 del 27/10/2016, Sez. 6 - L, n. 25934 del 16/10/2018).

La Corte di Cassazione ha recentemente rilevato anche che << *La richiesta di conferma dell'assegno di invalidità deve essere formulata entro i 120 giorni successivi alla scadenza del precedente assegno. In caso di richiesta tardiva, l'erogazione di tale assegno sarà condizionata ad una nuova verifica circa la sussistenza dei requisiti contributivo e sanitario.*>> (Cassazione civile sez. lav., 08/04/2019, n.9745); a maggior ragione, se, come nel caso qui ci occupa in cui la domanda non è stata presentata affatto, era onere del ricorrente dar prova dell'esistenza di tutti i requisiti di legge necessari a legittimare il godimento della prestazione, ossia di avere avuto titolo al legittimo percepimento delle somme, secondo i principi che regolano l'onere della prova in materia di indebito previdenziale (v. Cass. n.15550/2019 – “*Nel giudizio instaurato, in qualità di attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata è a suo esclusivo carico*”).

A tal fine non soccorrono le norme, invocate dal ricorrente, concernenti ipotesi di indebito assistenziale: come s'è detto, infatti, l'assegno ordinario di invalidità va ricondotto all'ambito delle prestazioni pensionistiche previdenziali.

In particolare, l'art. 52, co. 2, legge n. 88 del 1989 stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato.

L'art. 13, co. 1, legge n. 412 del 1991, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativa (Corte cost. n. 3 del 1993), integra tale regola, stabilendo che “*Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.*”

Nel caso in esame, non v'è alcun dubbio che l'erogazione indebita sia dipesa da un errore dell'INPS, che non si è avveduto della mancata presentazione di una domanda di

conferma della prestazione alla scadenza del primo triennio, omettendo, altresì, di procedere, nel corso del tempo, alle necessarie verifiche della persistenza dei presupposti sanitari legittimanti l'erogazione dell'assegno in discorso.

Resta, a questo, punto da valutare se, a fronte di tale indubbio errore dell'Istituto, vertente su circostanze di cui doveva essere a conoscenza, si sia altresì profilata una situazione di dolo da parte del percettore della prestazione.

In proposito giova ricordare che, secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, nell'indebito previdenziale il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata che non è noto all'ente debitore, dal quale ultimo, in ragione del numero relevantissimo di rapporti di cui è titolare passivo, non si può ragionevolmente pretendere che si attivi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi (così Cass. nn. 21019 del 2007, 12097 del 2013 e, da ult., Cass. n. 27096 del 2018); sotto altro ma concorrente profilo, si è precisato che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all'INPS determinate circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, 3 Cass. nn. 4849 del 1986 e 11498 del 1996, cui ha dato seguito, da ult., Cass. n. 1919 del 2018); per cui si è affermato anche che il dolo configura, *in subiecta materia*, uno stato soggettivo consistente nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente (Cass. 3/2/2004 n. 1978).

Alla stregua di tali principi, non convince l'argomentazione del ricorrente in base alla quale l'irripetibilità della prestazione indebita scaturirebbe, nella specie, dall'assenza di un obbligo legale, a suo carico, di segnalare all'Istituto la percezione di una prestazione non richiesta, per la quale, non era stata presentata domanda di conferma, dovendo – a

suo dire - la circostanza già essere nota all'INPS: rileva, piuttosto, in senso contrario, la piena consapevolezza del ricorrente di percepire una prestazione il cui carattere indebito non scaturiva dalla mancanza di un qualsiasi requisito legale necessario alla sua erogazione (il cui apprezzamento poteva non essergli del tutto evidente, o dipendere da un provvedimento di revoca o modifica adottato dall'INPS), quanto piuttosto, a monte, dalla mancanza di una domanda amministrativa diretta al suo ottenimento – o alla sua conferma triennale - , imprescindibile presupposto all'attivazione del procedimento di riconoscimento della prestazione da parte dell'Istituto; circostanza a lui ben nota per essere stata espressamente indicata dall'Inps nel provvedimento di concessione dell'assegno.

Alla luce di quanto sopra, dato atto dell'avvenuto sgravio da parte dell'INPS della parte di indebito riferita al 2019 (€ 6.610,45), ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo n. 33/2022 del 23.2.2022 e, nel merito, la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 69.987,30.

Malgrado la soccombenza, il ricorrente non può essere assoggettato al pagamento delle spese di lite, trovando applicazione la disposizione di cui all'art. 152, disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42, comma 11, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, poi convertito nella legge n. 326/2003, come da dichiarazione resa dallo stesso.

P.Q.M.

- revoca il decreto ingiuntivo n. 33/2022 emesso dal Tribunale di Marsala il 23.2.2022;
- nel merito, condanna l'opponente al pagamento delle somme indebitamente percepite pari ad € 69.987,30;
- spese di lite irripetibili.

Così deciso in Marsala il 20.10.2022

il Giudice
Monica D'angelo